

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

della società a responsabilità limitata FM Group B.V., iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con il numero 80255809.

Articolo 1. Definizioni

Termini e condizioni generali Quanto qui

riportato.

FM Group

Per FM Group B.V. e società affiliate, di cui al presente articolo, si intendono le società appartenenti allo stesso gruppo di cui all'articolo 2:24b del Codice Civile olandese e le partecipazioni di cui all'articolo 2:24c del Codice Civile olandese.

Acquirente

La controparte di questi termini e condizioni.

Articolo 2. Applicabilità

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le offerte elaborate da FM Group e ai contratti stipulati tra FM Group e un cliente, nonché alla loro esecuzione. Si esclude l'applicazione dei termini e delle condizioni dell'Acquirente, fatto salvo che questi non siano stati concordati per iscritto.
- 2.2. Qualunque disposizione che si discosti dalle presenti Condizioni Generali andrà concordata per iscritto tra le parti e prevarrà sui Termini e Condizioni Generali qui riportati.

Articolo 3. Offerta e contratto

- 3.1. Le offerte non sono vincolanti, fatti salvi eventuali termini ivi inclusi.
- 3.2. Qualora l'offerta contenga un termine non vincolante accettato dall'Acquirente, FM Group avrà facoltà di revocare tale termine entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'accettazione.

- 3.3. I dati pubblicati sul sito web o su altri canali da FM Group relativi al prodotto offerto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, immagini, specifiche del prodotto e simili, rimangono indicativi, non sono vincolanti per FM Group e l'Acquirente non potrà far rivalere alcun diritto su di essi, salvo che FM Group non abbia espressamente indicato per iscritto che i prodotti in questione sono identici a quanto pubblicato.

- 3.4. Le offerte sono singole e non si applicano a ordini successivi.

Articolo 4. Prezzi

- 4.1. I prezzi indicati sono i prezzi di listino.
- 4.2. Salvo diversamente pattuito, il prezzo non include l'imposta sulle vendite (IVA), i dazi doganali, altre imposte e tasse, i costi di controlli qualità e/o fitosanitari, i costi di carico e scarico, imballaggio, trasporto, assicurazione e simili. Qualunque componente aggiuntivo rispetto ai costi sostenuti da FM Group e/o che FM Group è tenuto ad addebitare all'Acquirente ai sensi di legge, saranno a carico dell'Acquirente. L'assicurazione per il trasporto, a carico dell'Acquirente, viene stipulata solo su richiesta.
- 4.3. I prezzi sono espressi in euro, fatte salve altre disposizioni di valuta indicate in fattura.

Articolo 5. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

- 5.1. I tempi di consegna indicati da FM Group sono indicativi e, qualora non rispettati, l'Acquirente non avrà titolo di risoluzione del contratto né di risarcimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- 5.2.
- 5.3. Qualora FM Group non rispettasse, per intero o in parte, i propri obblighi, provvederà quanto prima a darne

comunicazione all'Acquirente. Nel caso in cui non fosse possibile consegnare l'ordine per intero, potrà effettuare una consegna parziale o sospendere l'esecuzione del contratto e/o concordare con l'Acquirente la fornitura di altri prodotti equivalenti o simili.

- 5.4. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di consegna è la fabbrica o il deposito del Venditore, o un altro luogo stabilito da FM Group. Il trasferimento dei rischi di trasporto passa all'Acquirente al momento della consegna o, prima del trasporto, al momento della consegna dei prodotti al vettore, o nel momento in cui i prodotti lasciano il luogo di consegna ai fini del trasporto, indipendentemente che il trasporto avvenga dal luogo di consegna e che le spese di trasporto siano a carico dell'Acquirente o di FM Group.
- 5.5. I termini di consegna porto franco sono validi unicamente se indicati in fattura o nella conferma d'ordine di FM Group.
- 5.6. FM Group si riserva il diritto di non elaborare un ordine qualora l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento entro i termini concordati, se l'Acquirente non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nei confronti di FM Group o se, a giudizio del Venditore, sia inadempiente.
- 5.7. Qualora l'Acquirente non abbia preso in consegna i prodotti ordinati nel momento e nel luogo concordati, risulta inadempiente, e all'Acquirente vengono trasferiti i rischi di un eventuale deterioramento della qualità dei prodotti. La conservazione e la responsabilità dei prodotti saranno pertanto a carico dell'Acquirente.
- 5.8. Tuttavia, se dopo la scadenza di un determinato periodo di conservazione, che può essere considerato ragionevole sulla base del tipo di prodotto, l'Acquirente non abbia provveduto alla

presa in carico del prodotto stesso e FM Group ritenesse necessario intervenire al fine di limitare il rischio di deterioramento dei prodotti e/o della qualità dei prodotti, FM Group avrà facoltà di venderli a terzi.

- 5.9. L'inadempienza da parte dell'Acquirente non lo esonera dall'obbligo di pagare l'intero prezzo di acquisto.
- 5.10. FM Group non è responsabile per danni derivanti dalla mancata consegna.

Articolo 6. Forza maggiore

- 6.1. In caso di forza maggiore, FM Group avrà facoltà di sciogliere, anche parzialmente, il contratto o sospendere la consegna per la durata dell'evento di forza maggiore.
- 6.2. Per forza maggiore si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi quali: sommosse, guerre, scioperi, disastri naturali, epidemie, pandemie, terrorismo, eventi atmosferici, eventi stradali quali blocchi del traffico, lavori stradali o ingorghi, incendi, provvedimenti governativi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sanzioni e misure anticorruzione) ed eventi simili, anche qualora ciò sia rilevante solo per terzi impegnati nell'esecuzione del contratto, come un fornitore di FM Group o un vettore.
- 6.3. Tra le cause di forza maggiore rientrano anche eventi in cui la banca di riferimento di FM Group dovesse applicare norme che, a discrezione del Venditore, potrebbero interrompere il rapporto di FM Group con tale banca qualora il Gruppo procedesse nell'esecuzione del contratto.

Articolo 7. Imballaggi

- 7.1. È pratica consueta nel commercio all'ingrosso di fiori e piante applicare un imballaggio ai prodotti. FM Group segue

- tale consuetudine, salvo diversi accordi tra le parti presi per iscritto.
- 7.2. Gli imballaggi non riutilizzabili possono essere addebitati all'Acquirente e non vanno restituiti.
- 7.3. Nel caso di prodotti consegnati in imballaggi riutilizzabili (scatole di cartone) e/o su materiali di trasporto sostenibili (carrelli, contenitori, pallet, ecc.) e salvo diversi accordi presi per iscritto tra le parti, l'Acquirente è tenuto a restituire a FM Group tale materiale di imballaggio, identico e riportante il medesimo codice identificativo (microchip o etichetta) entro una settimana dalla consegna, anche nel caso di addebito del corrispettivo di tale materiale.
- 7.4. In caso di ritardo nella restituzione o qualora imballaggi in materiale sostenibile e/o materiale per il trasporto dato in prestito all'Acquirente per periodi più lunghi non siano restituiti entro il periodo di tempo stabilito da FM Group, il Venditore si riserva il diritto di a) addebitare all'Acquirente i costi dello stesso, b) rivalersi sull'Acquirente nel caso di ulteriori costi sostenuti da FM Group, quali per esempio costi aggiuntivi di noleggio.
- 7.5. Salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti, gli eventuali costi sostenuti da FM Group per il reso dei materiali verranno addebitati all'Acquirente. Nel caso di versamento di una cauzione, tale cauzione verrà trattenuta fino al momento della restituzione del materiale, che dovrà presentare condizioni adeguate all'uso.
- 7.6. In caso di danneggiamento o perdita di materiali di imballaggio riutilizzabile e/o sostenibili, l'Acquirente è tenuto a rimborsare a FM Group i costi per la riparazione o sostituzione, nonché eventuali danni subito da FM Group quali costi aggiuntivi di noleggio.

- 7.7. In caso di controversia tra FM Group e l'Acquirente relativamente alle quantità di materiali per il trasporto da restituire, faranno fede i dati dell'amministrazione di FM Group.

Articolo 8. Reclami

- 8.1. Le segnalazioni di reclami riguardanti difetti visibili, tra cui numero, dimensioni o peso, devono essere immediatamente notificati a FM Group, o comunque entro 24 ore dal ricevimento dei prodotti. Una notifica telefonica deve essere confermata per iscritto dall'Acquirente entro due giorni dal ricevimento dei prodotti. I difetti visibili devono inoltre essere notificati sul documento di trasporto al momento della consegna dei prodotti.
- 8.2. I reclami relativi a difetti non visibili nei prodotti consegnati devono essere immediatamente notificati a FM Group e tale notifica, qualora non inoltrata per iscritto, andrà confermata per iscritto entro 24 ore dalla notifica.
- 8.3. I reclami dovranno riportare:
- 8.4. una descrizione dettagliata e accurata del difetto, comprovata da immagini o supportata da prove quali immagini o una perizia;
- 8.5. dati comprovanti il fatto che i prodotti consegnati e rifiutati dall'Acquirente coincidano con quelli forniti.
- 8.6.
- 8.7. FM Group avrà facoltà di esaminare sul posto l'accuratezza dei reclami in questione e/o di ritirare la merce consegnata, fatto salvo il caso in cui non sia stato specificato per iscritto che FM Group si asterrà dall'esaminare in loco l'oggetto del reclamo. I prodotti devono essere tenuti a disposizione nella confezione originale.
- 8.8.
- 8.9. Reclami che riguardano solo una parte dei prodotti consegnati non possono

- rappresentare motivo di rifiuto dell'intera consegna.
- 8.10. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la consegna o la fattura si riterranno accettate dall'Acquirente e FM Group non accoglierà reclami relativi a tale consegna.
- 8.11. Qualora un reclamo presentato dall'Acquirente si rivelasse insussistente, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare a FM Group i costi sostenuti in relazione all'analisi.

Articolo 9. Responsabilità

- 9.1. FM Group non sarà ritenuto responsabile per i danni subiti dall'Acquirente, salvo e nella misura in cui l'Acquirente dimostri la sussistenza di dolo o grave negligenza da parte del Venditore.
- 9.2. Eventuali difetti relativi a qualsiasi requisito fitosanitario e/o di altro tipo in vigore nel paese di importazione non danno diritto all'Acquirente al risarcimento o allo scioglimento del contratto, salvo che l'Acquirente non abbia informato per iscritto FM Group di tali requisiti prima del perfezionamento del contratto.
- 9.3. In nessun caso FM Group potrà essere ritenuto responsabile per perdite di esercizio, danni derivanti da ritardata consegna, mancati guadagni, danni derivanti da mancata produzione o altri danni subiti dall'Acquirente. Qualora FM Group fosse comunque tenuto al risarcimento del danno, la responsabilità di FM Group sarà espressamente limitata all'importo riportato in fattura, IVA esclusa, relativamente alla parte dell'ordine a cui si riferisce il danno.
- 9.4. Salvo espressamente indicato, i prodotti consegnati sono destinati esclusivamente a uso ornamentale e non destinati ad ambienti interni. FM

Group sottolinea che l'uso improprio dei prodotti, o in caso di consumo, contatto e/o ipersensibilità verso i prodotti, possono causare conseguenze dannose a persone e/o animali. Alcuni prodotti possono inoltre causare danni a eventuali materiali soggetti al gocciolamento del prodotto. L'Acquirente è tenuto a comunicare tali avvertenze ai propri clienti e solleva FM Group da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, compresi gli utenti finali, in relazione a tali danni.

Articolo 10. Pagamenti

- 10.1. I pagamenti vanno effettuati presso gli uffici di FM Group e, a discrezione del Venditore:
- a. mediante versamento o bonifico su un conto corrente indicato da FM Group entro il periodo specificato dalla data della fattura o, in assenza di specifica, entro 30 giorni dalla data della fattura, o
 - b. mediante addebito diretto.
- 10.2. Non si accettano pagamenti in contanti alla consegna.
- 10.3. Eventuali commissioni bancarie saranno addebitate all'Acquirente.
- 10.4. L'Acquirente non è autorizzato a sospendere il pagamento del prezzo di acquisto o di detrarre alcun importo dal prezzo di acquisto senza previo consenso scritto da parte del Venditore.
- 10.5. Alla scadenza del termine di pagamento l'Acquirente risulta inadempiente. In questa evenienza, FM Group avrà facoltà di sciogliere il contratto con effetto immediato mediante notifica all'Acquirente (clausola risolutiva espressa). FM Group non sarà tenuto a risarcire l'Acquirente relativamente a eventuali conseguenze derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 10.6. FM Group ha facoltà di addebitare il **3% di interessi** su base mensile in caso di

- inadempienza dell'Acquirente o, in caso di importi superiori, gli interessi legali, calcolati a partire dalla data di scadenza della fattura fino al giorno del pagamento a saldo. Qualora Acquirente risultasse inadempiente, FM Group avrà inoltre facoltà di addebitare eventuali perdite sul tasso di cambio della valuta.
- 10.7. L'Acquirente avente sede in uno Stato membro dell'UE diverso dai Paesi Bassi comunicherà a FM Group, per iscritto, il proprio numero di partita IVA. Su richiesta di FM Group, l'Acquirente fornirà inoltre tutti i dati e i documenti necessari ad attestare la consegna dei prodotti in uno Stato membro dell'UE diverso dai Paesi Bassi. L'Acquirente solleva FM Group da qualsivoglia pretesa e conseguenza derivante dall'inesattezza o dall'incompletezza di tali documenti.
- 10.8. Eventuali spese giudiziarie e/o extragiudiziarie derivanti da eventuali pagamenti effettuati tramite terzi saranno immediatamente dovute ed esigibili dall'Acquirente, con un minimo del 15% della somma dovuta.

Articolo 11. Riserva di proprietà

- 11.1. Tutti i prodotti consegnati rimangono di proprietà di FM Group fino a quando l'Acquirente non avrà saldato tutti i debiti nei confronti di FM Group relativamente ai prodotti da questi consegnati, compresi i reclami relativi agli inadempimenti degli obblighi dell'Acquirente.
- 11.2. Finché i beni rimarranno di proprietà di FM Group, l'Acquirente non avrà facoltà di cedere o di utilizzare a garanzia i prodotti consegnati. Nell'eventualità in cui una terza parte volesse procedere con il sequestro dei prodotti o prenderli in possesso a garanzia, l'Acquirente è tenuto a informare immediatamente FM Group.

- 11.3. Nell'esercizio dei diritti di FM Group ai sensi della clausola di riserva di proprietà, l'Acquirente, su richiesta, sarà tenuto a prestare la propria collaborazione, a proprie spese. L'Acquirente è responsabile per tutti gli eventuali costi sostenuti da FM Group in relazione alla clausola di riserva di proprietà e a quanto a essa associato, nonché di tutti i danni diretti e indiretti subiti da FM Group.
- 11.4. Nel caso di prodotti destinati all'esportazione, nel momento dell'arrivo dei prodotti nel paese di destinazione si applicheranno le clausole di riserva di proprietà in vigore nel paese di destinazione. Pertanto, se pertinente, oltre alle disposizioni dei punti da 1 a 3, si applicherà quanto segue:
- a. Nel caso di insolvenza da parte dell'Acquirente, FM Group avrà facoltà di riprendere possesso dei prodotti consegnati con effetto immediato, nonché degli imballaggi e dei materiali forniti per il trasporto, e di disporne come meglio ritenga opportuno. Se previsto dalla legge applicabile, il contratto verrà sciolto con effetto immediato.
 - b. L'Acquirente avrà facoltà di vendere i prodotti nel normale svolgimento della propria attività, cedendo tutti i crediti ottenuti tramite la vendita a terzi a FM Group, che accetta tale cessione e si riserva il diritto di riscuotere il credito non appena l'Acquirente adempia all'obbligo di pagamento e, se applicabile, finché risulta insolvente.
 - c. L'Acquirente avrà facoltà di procedere con la lavorazione dei prodotti nel normale svolgimento della propria attività, individualmente o unitamente a

prodotti non forniti da FM Group. Proporzionalmente ai prodotti di FM Group che fanno parte dell'attività già consolidata, FM Group acquisisce la (co-) proprietà della nuova attività, che l'Acquirente cede a FM Group e che FM Group accetta.

- d. Se la legge applicabile prevede che FM Group, su richiesta, debba cedere parte delle garanzie stipulate qualora queste superino in una certa percentuale il valore dei crediti in essere, FM Group si atterrà a tale disposizione non appena l'Acquirente ne farà richiesta, fornendo eventualmente attestazione contabile.

Articolo 12. Garanzie specifiche dell'Acquirente al Venditore

A. Sanzioni nazionali e internazionali

- 12.1. L'Acquirente garantisce:
- a. ai fini dell'esecuzione del contratto, di rispettare la normativa in materia di sanzioni di ciascun Paese in cui il contratto ha valore ("Legislazione in materia di sanzioni"),
 - b. che non venderà, cederà, consegnerà o renderà disponibili in altri modi i beni acquistati a persone fisiche o giuridiche, enti, gruppi o organizzazioni (governative) che siano stati sanzionati ai sensi della Legislazione in materia di sanzioni, e
 - c. che gli obblighi indicati nel presente articolo alle lettere a) e b) saranno trasferiti anche ai terzi a cui i beni acquistati da FM Group verranno venduti o consegnati.
- 12.2. Qualora l'Acquirente non adempia, in toto, puntualmente o correttamente, agli obblighi derivanti dal presente

articolo, FM Group avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto con effetto immediato o di sciogliere il contratto senza ulteriore preavviso. FM Group non sarà tenuto a risarcire alcun danno risultante nei confronti dell'Acquirente; l'Acquirente sarà pienamente responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a discapito di FM Group a seguito dell'inosservanza del presente articolo da parte dell'Acquirente.

B Normativa nazionale e internazionale anticorruzione

- 12.3. L'Acquirente garantisce:
- a. di rispettare la normativa in materia di anticorruzione di ciascun Paese in cui il contratto ha valore ("Normativa Anticorruzione"),
 - b. di applicare un divieto rigoroso in relazione a qualsiasi offerta e accettazione da parte di dipendenti o membri del Consiglio di Amministrazione dell'Acquirente di qualsiasi bene o servizio monetizzabile, quali regali, viaggi, svago o altro, qualora apparentemente inteso come incentivo ad agire in un certo modo in relazione a un contratto o alla sua formalizzazione.
 - c. di non offrire, promettere o conferire nulla, direttamente o indirettamente, ad alcun partito politico, campagna elettorale, agenzia governativa, funzionario, istituzioni pubbliche o i loro dipendenti, imprese statali, organizzazioni, istituzioni internazionali e simili, allo scopo di ottenere o mantenere un vantaggio improprio in relazione al contratto o al Venditore.

- d. di non offrire, promettere, conferire o accettare nulla derivante da un rapporto commerciale in relazione al contratto, alla sua esecuzione o a FM Group, a meno che non sussista una ragionevole causa, anche nel contesto commerciale, e che non sia conforme alla legge locale.
- e. di informare immediatamente FM Group qualora l'Acquirente venisse a conoscenza di qualsiasi situazione, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, che possa violare la Normativa anticorruzione.

12.4. Qualora l'Acquirente non adempia, in toto, puntualmente o correttamente, agli obblighi derivanti dal presente articolo, FM Group avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto con effetto immediato o di sciogliere il contratto senza ulteriore preavviso. FM Group non sarà tenuto a risarcire alcun danno risultante nei confronti dell'Acquirente; l'Acquirente sarà pienamente responsabile per qualsiasi danno che possa derivare a discapito di FM Group a seguito dell'inosservanza del presente articolo da parte dell'Acquirente.

Articolo 13. Protezione dei dati personali

- 13.1. FM Group ha il diritto di mettere a disposizione di Floridata, associazione di grossisti del settore della floricoltura, i dati identificativi e i dati relativi al pagamento e ai comportamenti di pagamento dell'Acquirente.
- 13.2. Floridata elaborerà i dati indicati al paragrafo 1 in una banca dati, con l'obiettivo di conoscere, da un lato, i mercati in cui i grossisti affiliati vendono i loro prodotti del settore della

floricoltura e, dall'altro, i comportamenti di pagamento dei singoli Acquirenti.

- 13.3. I dati relativi alla distribuzione dei prodotti della floricoltura saranno trattati in forma aggregata, pertanto non sarà possibile derivarne dati personali. Floridata pubblica periodicamente questi dati, anche tramite terze parti.
- 13.4. I dati relativi ai comportamenti di pagamento dei singoli Acquirenti sono elaborati ai fini della stima del rischio di credito, da cui possono essere eventualmente ricavati dei dati personali. Floridata divulgherà i dettagli relativi ai comportamenti di pagamento solo su richiesta speciale, presentata da un grossista socio di Floridata, e unicamente nel caso in cui l'obiettivo sia quello di limitare il proprio rischio di credito.
- 13.5. Qualora le analisi di Floridata dovessero essere svolte da una terza parte, FM Group avrà facoltà di mettere a disposizione i suddetti dati a tali terzi, che saranno vincolati dalle medesime disposizioni di Floridata in relazione all'utilizzo dei dati.

Articolo 14. Legge applicabile e controversie

- 14.1. Tutti i contratti e le offerte a cui si applicano, in tutto o in parte, i presenti Termini e Condizioni Generali sono disciplinati dalla legge olandese. Le disposizioni della Convenzione di Vienna relative alle vendite sono espressamente escluse.
- 14.2. L'Acquirente potrà sottoporre eventuali controversie relative a o derivanti da offerte e/o contratti a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni unicamente al Tribunale olandese competente nella regione in cui FM Group ha sede. FM Group ha facoltà di scegliere di sottoporre eventuali controversie al Tribunale competente nella regione in cui ha sede l'Acquirente

o al Tribunale olandese nella regione in cui ha sede FM Group.

- 14.3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, FM Group e l'Acquirente possono concordare di sottoporre qualsiasi controversia a un collegio arbitrale che agisca in conformità con il Regolamento Arbitrale dell'Istituto di Arbitrato olandese, la cui sentenza sarà accettata come vincolante da entrambe le parti.

Articolo 15. Disposizioni finali

- 15.1. In tutte le materie non coperte dai presenti Termini e Condizioni Generali, si applicherà la legislazione olandese.
- 15.2. Se e nella misura in cui qualsiasi parte o disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali dovesse risultare non valida ai sensi della legge olandese in relazione a una violazione di qualsiasi disposizione di legge, le restanti disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Generali continueranno a essere vincolanti per le parti. Al posto della disposizione non valida, le parti procederanno seguendo le disposizioni corrispondenti a quanto contenuto in quella non valida, o comunque di una clausola che si avvicini maggiormente a tale intenzione.